L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY - GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

Cambiamento climatico, Antropocene e narrazioni: *quid iuris?*

Domenico Amirante

Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Abstract: **Climate Change, the Anthropocene and their Narratives: *quid iuris?***
This essay explores the intrinsically political nature of the climate crisis, challenging the idea that it can be only addressed as a technical or sectoral emergency. After reflecting on the relationship between environmental and climate law, and on the role of jurists in this context, the contribution investigates the power of narratives in building a "collective ecological consciousness" by analyzing, in particular, the novel *The Ministry for the Future* by Kim Stanley Robinson.

Keywords: Climate Change, Anthropocene, Law, Narratives.

Sommario: 1. Il cambiamento climatico come questione politica – 2. Diritto ambientale e diritto climatico: gemelli diversi – 3. Fra distopia e utopia: *Il Ministero per il futuro* di K.S. Robinson come mappa interattiva dell'Antropocene – 4. "Per me si va": il cambiamento climatico come portale per il labirinto dell'Antropocene – 5. Le strategie del Ministero per il Futuro – 6. Utopie realiste: il giurista dell'Antropocene fra umiltà e creatività.

1. Il cambiamento climatico come questione politica

> Per gran parte delle nostre vite abbiamo pensato al cambiamento climatico come a un pericolo incombente, una sfida che a un certo punto, forse presto, avremmo dovuto affrontare. Quei giorni sono finiti. Oggi, in tutto il mondo, la minaccia che ci ha tanto impensierito non è più soltanto potenziale, si è rapidamente materializzata"[1].

Con questa amara constatazione Mann e Wainwright introducono il loro libro sul "Leviatano climatico", ponendo con drammaticità l'accento sull'attualità dei cambiamenti del clima: non un'eventualità da scongiurare per le future generazioni, ma un pericolo attuale, imminente, con cui dobbiamo convivere quotidianamente.

Con parole diverse uno dei maggiori epistemologi della scienza del nostro tempo, Bruno Latour, ci ricorda come "non si possano comprendere le posizioni

[1] G. Mann, J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano. Una filosofia politica del cambiamento climatico*, Treccani, Roma, 2018, p. IX.

politiche assunte da cinquant'anni a questa parte se non si assegna un posto centrale alla questione del clima e della sua negazione" e che "se non accettiamo l'idea che siamo entrati in un Nuovo Regime Climatico, non possiamo comprendere l'esplosione delle disuguaglianze, né l'ampiezza della *deregulation*, né la critica alla globalizzazione […]"[2]. In altri termini, la lucida intuizione di Latour è che la questione climatica non solo non possa essere ridotta a un problema tecnico e settoriale, ma rappresenti uno degli elementi determinanti, se non quello centrale, degli equilibri politici mondiali. Per chiarire meglio il suo pensiero Latour, già nel 2017, lancia un'ironica invettiva che suona come una triste profezia di quello che sarebbe accaduto di nuovo, con il più classico dei corsi e ricorsi storici, nel 2025.

Vale la pena rileggerla.

> Dobbiamo ringraziare i sostenitori di Donald Trump per avere ben chiarito tutta questa problematica quando lo hanno spinto a ritirarsi, il 1° giugno 2017, dall'accordo di Parigi sul clima. Ciò che la militanza di milioni di ecologisti, gli allarmi lanciati da migliaia di scienziati, l'azione di centinaia di industriali non sono stati capaci di ottenere, e su cui nemmeno Papa Francesco è stato in grado di attirare l'attenzione, è riuscito a Trump: tutti ormai sono consapevoli della centralità della questione climatica per le poste in gioco geopolitiche e di quanto essa sia strettamente legata alle ingiustizie e alle disuguaglianze[3].

In effetti la cronaca politica degli ultimi anni ha segnato il ritorno di quelle che Latour chiama le "élite oscurantiste", le quali avrebbero deciso, già dagli anni Ottanta del Novecento, che siccome le minacce ambientali e quelle climatiche erano troppo diffuse e complesse per poter essere affrontate, tanto valeva ignorarle, delocalizzando, per così dire, i loro effetti negativi verso il Sud del mondo e le classi sociali più deboli dell'Occidente. Una sorta di *dumping* delle catastrofi ambientali, che si sta rivelando però un boomerang. Per spiegare meglio il concetto Latour usa la metafora, un po' scontata, ma sempre efficace, del disastro del *Titanic*: "le classi dirigenti hanno capito che il naufragio era certo; si sono impossessate delle scialuppe di salvataggio; hanno chiesto all'orchestra di continuare a suonare delle ninnenanne e hanno approfittato del buio della notte per svignarsela"[4].

Una simile impostazione, al netto dei toni iperbolici che costituiscono una delle cifre stilistiche di Latour, mette in chiaro un dato di fatto: quella dei cambiamenti climatici è una questione eminentemente politica e non può essere derubricata a emergenza tecnica o settoriale. Chiama quindi in causa tutti i saperi, dalle scienze dure a quelle umanistiche e richiede un impegno da parte di tutti, ciascuno secondo le sue competenze e i rispettivi ambiti di azione.

[2] B. Latour, *Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, p. 8 (l'edizione francese del libro è del 2017).
[3] *Ivi*, p. 9 ss.
[4] *Ivi*, p. 29.

La questione climatica, proprio in quanto coinvolge tutti gli ambiti della vita sociale, dai summit internazionali alla vita quotidiana dell'uomo della strada, non consente, però, facili soluzioni, scorciatoie, semplicistici richiami a forme di *governo dei dati*, degli algoritmi, e neppure il ricorso a salvifiche strutture tecnocratiche.

Nel febbraio 2025, a dieci anni dallo storico Accordo di Parigi, Simon Stiell, il Segretario ONU per l'UNFCCC (la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici), in un discorso pronunciato a Brasilia, che ha dato il via ufficiale ai preparativi per la prossima COP 30 di Belém (Amazzonia), ha sottolineato con amarezza che, nonostante tutti gli sforzi prodotti "ci dirigiamo verso un aumento del riscaldamento del pianeta di circa 3 gradi, che è drammaticamente elevato"[5]. Una dichiarazione che rappresenta l'ammissione di un parziale fallimento delle misure concordate nel 2015, che dovevano scongiurare il superamento del tetto di 1.5 gradi. Ma, nello stesso tempo, Stiell sottolinea come sia fondamentale la volontà politica dei 195 Stati firmatari dell'accordo, evidenziando la centralità dei Piani climatici nazionali (le *Nationally Determined Contributions*) che "rappresentano i documenti politici più importanti che i governi produrranno in tutto questo secolo"[6].

Emerge qui chiaramente la presa di coscienza che nonostante il *climate change* sia un problema globale, non può essere risolto soltanto attraverso il diritto internazionale, ma richiede un impegno politico forte degli Stati, con il pieno coinvolgimento della sovranità popolare. Non andremo molto al di là di auliche dichiarazioni di principio se non saremo in grado di portare i problemi del *climate change* al di fuori delle diplomazie internazionali o dei *think tanks* scientifici. E questo vale anche per gli strumenti giuridici, che dovranno essere ripensati per renderli quanto più possibile vicini alla base sociale, veicolando il senso di quella che rappresenta, unitamente alle altre problematiche ambientali, la sfida più importante del secolo.

Di qui l'attenzione alle *narrazioni* dei temi legati ai cambiamenti climatici, che – al di là dell'incontrovertibile evidenza di alcuni dati scientifici oggettivi che ne certificano l'esistenza – ne tratteggiano il quadro di riferimento, i contorni, chiamando in causa i cittadini, da un lato, e interrogando gli attori politici, economici e giuridici, dall'altro.

In chiave preliminare va però chiarito che la *questione climatica* condivide un orizzonte epistemico comune con la *questione ambientale tout court* della quale rappresenta, a mio avviso, un aspetto specifico, anche se dotato di caratteristiche proprie, a volte differenziate[7], nel quadro di una relazione da genere a specie. Il

[5] Il discorso di S. Stiell, *Ten Years Since the Paris Agreement: How Far We Have Come & the Journey Ahead – UN Climate Chief Delivers Major Speech in Brasília* è disponibile in https://unfccc.int/news/ten-years-since-the-paris-agreement-how-far-we-have-come-the-journey-ahead-un-climate-chief-delivers.

[6] *Ibidem*.

[7] Fra gli elementi di differenziazione si possono citare, ad esempio le caratteristiche specifiche del danno climatico in relazione al danno ambientale, ben evidenziate, in ambito civilistico da P. Femia,

climate change ricade, insomma, all'interno di quell'orizzonte semantico che oggi mobilita le intelligenze del mondo scientifico-accademico e pervade le arene sociali: il dibattitto intorno all'Antropocene, l'epoca in cui l'umanità, divenuta forza geologica, può determinare il destino della vita sulla terra[8].

In relazione a questo tema, che coinvolge appieno anche le politiche di contrasto e adattamento nei confronti dei cambiamenti climatici, il giurista ha un ruolo importante da svolgere, purché riesca, con un salutare bagno di umiltà, a dialogare con le altre scienze umanistiche, oltre che con le scienze dure. Non è tempo di trincerarsi dentro steccati mono-disciplinari o nelle suddivisioni specialistiche dei sotto-settori, per affrontare il tema nel campo aperto della teoria generale del diritto, e, nel nostro caso, del diritto ambientale, attingendo agli strumenti che questo ha forgiato nel corso di più di un cinquantennio.

Per dirla con Edgar Morin, uno dei principali teorici del "pensiero complesso"[9], oggi ci troviamo di fronte alla necessità di abbandonare il "paradigma di semplificazione" che concepisce il mondo in unità separate, con il soggetto disgiunto dall'oggetto, con lo spazio separato dal tempo e, per quanto riguarda i temi ambientali, con l'individuo e la società separati dal loro contesto naturale e biologico. Per Morin "i successi della scienza ecologica ci mostrano che, contrariamente al dogma dell'iperspecializzazione, esiste una conoscenza organizzativa globale, la sola capace di articolare le competenze specializzate per comprendere le realtà complesse"[10].

In questo mio breve contributo cercherò, dopo un cenno cursorio ai rapporti fra diritto ambientale e diritto climatico, di fornire alcuni spunti per orientarci nei labirinti della questione climatica e della più ampia questione ambientale, attraverso una analisi delle loro narrazioni, condotta con una metodologia di *law and literature*, analizzando, in particolare, il recente romanzo di Kim Stanley Robinson *Il Ministero per il futuro*.

voce "Responsabilità civile e *climate change litigation*", in *Enciclopedia del diritto - I tematici*, VII, *Responsabilità civile*, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2024, pp. 847-897. Per un'analisi di diritto comparato sull'argomento cfr. L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino, 2024.

[8] Non potendo qui citare la sterminata bibliografia in merito mi limito a citare le due classiche introduzioni allo studio dell'Antropocene nelle scienze sociali: C. Bonneuil, J.B. Fressoz, *La terra, la storia e noi. L'evento Antropocene*, Treccani, Roma, 2019, p. VIII (la prima edizione francese del libro è del 2013) e E. Horn, H. Bergthaller (a cura di), *The Anthropocene. Key Issues for the Humanities*, Routledge, London-New York, 2019.

[9] E. Morin, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, Sperling & Kupfer, Milano, 1993.

[10] Il rifermento è ad un articolo di Morin del 1989 su *Le Monde diplomatique*, riportato e tradotto in italiano all'interno del volume E. Morin, *L'anno I dell'era ecologica*, Armando Editore, Roma, 2007, p. 36.

2. Diritto ambientale e diritto climatico: gemelli diversi

Se è vero che "senza una piena comprensione della complessità che caratterizza la questione climatica come questione di politica del diritto è impossibile riflettere sulle scelte funzionali a evitare le (sue) implicazioni sociali potenzialmente catastrofiche"[11], i giuristi sono chiamati a svolgere un ruolo attivo in materia, senza trincerarsi dietro la loro proverbiale sudditanza rispetto ai dati tecnico-scientifici che ne ridurrebbe la funzione a quella di meri esecutori. Da questo punto di vista, se si considera la questione climatica come parte di quella ambientale, l'ormai lunga e stratificata riflessione metodologica in merito alle caratteristiche distintive del diritto ambientale fornisce strumenti adatti per affrontare le nuove sfide dell'Antropocene.

Certo, la vita del giurista ambientale non è mai stata semplice, a tutte le latitudini, come testimonia il diritto comparato.

Elizabeth Fisher, che si è dedicata a lungo a riflessioni metodologiche sulla disciplina, ha identificato il diritto ambientale come "*hot law*", in quanto collegato a "situazioni scottanti in relazione alle quali le categorie tradizionali, giuridiche o meno, con le quali capiamo il mondo ed agiamo sono in un in uno stato di continua fluidità e discussione"[12]. In Italia, già nel 1999, Federico Spantigati, uno dei padri (misconosciuti) del diritto ambientale italiano, sottolineava con grande lucidità che "la necessità di innovazioni giuridiche nella società attuale è espressa in modo esemplare dalle caratteristiche politicamente, economicamente e culturalmente nuove dei problemi dell'ambiente", e per tali motivi esso si manifesta come "una sonda nella teoria generale della scienza giuridica"[13]. Il diritto ambientale, come ho affermato più volte, in ragione della complessità delle sue dinamiche, del pluralismo e dell'eterogeneità delle sue fonti, della grande innovatività delle sue nozioni, richiede, per la sua comprensione, strumenti analitici duttili che ne consentano una visione d'insieme, senza indulgere nel tentativo di (impossibili) inquadramenti dogmatici univoci. Queste caratteristiche spiegano in parte il minore sviluppo della dimensione dottrinale del diritto ambientale, del quale si discute prevalentemente tra esperti della materia, affrontando prevalentemente questioni tecniche, che si rivelano in genere di scarso spessore teorico. A ciò è dovuta anche la scarsa penetrazione delle tematiche ambientali in discipline giuridiche fondamentali quali, ad esempio, il diritto costituzionale. Come ricorda ancora la Fisher, in un articolo collettaneo, il diritto ambientale, sin dai suoi albori, è stato

[11] A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica.* Together we stand, divided we fall, Giappichelli, Torino, 2024, p. 10.
[12] E. Fisher, "Environmental Law as 'Hot' Law", in *Journal of Environmental Law*, 25 (2013), n. 2, pp. 34-358, spec. 348.
[13] F. Spantigati, "Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente", in *Rivista giuridica dell'ambiente*, (1999), n. 2, p. 221.

vittima di una "percezione di perdurante immaturità"[14], una sorta di *sindrome di Peter Pan* che ha scoraggiato spesso gli studiosi delle discipline giuridiche tradizionali dal raccogliere una simile sfida. Ma il *proprium* del diritto dell'ambiente sta nella necessità di operare contemporaneamente e trasversalmente nella dimensione globale ed in quella locale e nell'applicare stabilmente un approccio di carattere interdisciplinare in quanto le sue norme non possono non risultare che da una convergenza fra *expertise* di carattere tecnico-scientifico, scelte di carattere politico-sociale e conseguenti determinazioni giuridiche[15].

Nell'approccio classico, di fronte alle difficoltà del *multiversum* ambientale, l'analisi giuridica si è limitata a visioni settoriali, sviluppando la materia in relazione a due filoni scollegati fra loro, uno di diritto internazionale e l'altro di diritto amministrativo. Senza disconoscere l'utilità dei contributi forniti da entrambe queste prospettive sul piano della descrizione delle norme positive sinora prodotte, credo che tale approccio *dimidiato* alla materia riduca notevolmente l'impatto teorico-pratico del diritto ambientale. L'approccio internazionalistico è caratterizzato da un'eccessiva frammentazione delle disposizioni ambientali in centinaia di convenzioni e trattati, ma anche nel carattere prevalente di *soft law* della relativa normativa, quindi nel suo scarso tasso di vincolatività. L'impostazione amministrativistica, a sua volta, ha contribuito alla settorializzazione del diritto ambientale e ad una *sterilizzazione* del suo potenziale innovativo, attraverso l'accentuazione delle sue caratteristiche emergenziali e tecniche, a scapito dei profili assiologici e deontologici. Ho già sottolineato come il collante utile ad armonizzare i diversi approcci al diritto ambientale possa essere individuato nel carattere sistemico che può garantire la prospettiva costituzionale in chiave comparata. Da questo punto di vista ritengo che l'evoluzione ed i risultati raggiunti dal costituzionalismo ambientale, grazie a una diffusione capillare in tutti continenti e in tutti i sistemi giuridici (con l'eccezione di una *sacca di resistenza* in alcune democrazie liberali di *common law*)[16], possano offrire una base sufficiente per

[14] E. Fisher, B. Lange, E. Scotford, C. Carlane, "Maturity and Methodology: Starting a Debate about Environmental Law Scholarship", in *Journal of Environmental Law*, 21 (2009), n. 2, pp. 213-250, spec. p. 214.

[15] Per ulteriori approfondimenti sia consentito il rinvio a D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 27 ss. In merito conviene richiamare ancora la riflessione di Fisher, quando avverte che "*socio-political conflict, polycentricity, interdiscplinarity and scientific uncertainty are not just interesting features of environmental problems to note in passing but are part of the operational reality of the subject*"; E. Fisher, *op. cit.*, p. 351.

[16] Secondo O' Gorman, il modello di governance liberale sarebbe refrattario al costituzionalismo ambientale ed alle sue innovazioni, e la maggior parte delle costituzioni ambientali prive di riferimenti ambientali apparterrebbe a tradizioni che si rifanno a principi liberali (realizzando una sorta di *libertarian cluster*). In tal senso R. O'Gorman, "Environmental Constitutionalism. A Comparative Study", in *Transnational Environmental Law*, 6 (2017), n. 3, p. 18. Per una analisi più ampia in merito all'espansione, anche quantitativa, del costituzionalismo ambientale, che è presente in 156 Carte costituzionali su 193 Stati aderenti all'ONU, sia consentito il rinvio a D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit., pp. 89 ss.

l'implementazione, a livello nazionale, delle politiche climatiche e dei loro rispettivi strumenti giuridici.

Di recente si è discusso di una possibile separazione fra diritto ambientale e diritto climatico, sulla base di alcune considerazioni che però appaiono legate soprattutto alla prevalenza del formante giurisprudenziale nell'approccio giuridico alla questione climatica e ad una conseguenziale decostruzione del substrato comune fra ambiente e clima basata su aspetti essenzialmente processuali[17]. Nella dottrina comparatistica si è tuttavia sottolineato come questa tendenza verso l'*eccezionalismo* del diritto climatico sottostimi i grandi benefici che la normativa di contrasto al cambiamento climatico può comportare per la realizzazione degli stessi obiettivi di quella ambientale. In tal senso, secondo Chris Hilson, "l'azione per ridurre le emissioni di CO_2, produrrà inevitabilmente la riduzione di altri inquinanti atmosferici quali l'SO_2 e l'ozono a livello del suolo, che hanno effetti nocivi sulla salute umana"[18]. Di conseguenza, "la forte esposizione politica del cambiamento climatico potrà soltanto favorire, piuttosto che contrastare, la soluzione dei problemi ambientali"[19]. Hilson sottolinea, inoltre, come lo stesso diritto ambientale, più strettamente legato a strumenti giuridici di applicazione locale, può essere d'aiuto per radicare, sia a livello sociale che ordinamentale, strumenti giuridici legati al *climate change* che spesso vengono, a torto, considerati di rilievo esclusivamente globale e internazionale. L'alleanza con il diritto ambientale può essere utile, quindi, anche ad avvicinare la questione climatica alle politiche territoriali e agli interessi dei cittadini. In altri termini, ci sono motivate ragioni di politica del diritto che spingono a considerare unitariamente le due discipline e a non separarle solo in base a considerazioni di tipo definitorio/positivistico. In tal senso Daniel Farber, parlando della funzione unificante della dottrina giuridica sul cambiamento climatico afferma che questo "costituisce il tessuto connettivo per il diritto ambientale in quanto le sue cause e le sue conseguenze coinvolgono quasi tutti gli aspetti del settore"[20]. Si può osservare, con questo autore, come la tutela della biodiversità sia strettamente legata alle questioni climatiche, sia in relazione alla mitigazione che all'adattamento al *climate change*. Quindi "a un livello più profondo il cambiamento climatico consente di focalizzare l'attenzione sull'interconnessione fra sistemi globali, ognuno dei quali è formato da sistemi locali di più piccole dimensioni"[21]. In questa prospettiva "il

[17] In tal senso cfr. M. Carducci, "La ricerca dei caratteri differenziali della 'giustizia climatica'", in *DPCE. Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, (2020), n. 2, pp. 1345-1369, nonché Id., "Cambiamento climatico (diritto costituzionale)", in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, *Aggiornamento*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2021, pp. 51-74.
[18] Chis Hilson, "It's All About Climate Change, Stupid! Exploring the Relationship Between Environmental Law and Climate Law", in *Journal of Environmental Law*, 25 (2013), n. 3, pp. 359-370, spec. p. 361.
[19] *Ibidem*.
[20] D. Farber, *Three Essays on Climate Law*, UC Berkeley Public Law Research Papers, Berkeley, 2018, p. 25.
[21] *Ivi*, p. 26.

diritto ambientale può essere visto come lo studio del regime giuridico – sia globale che locale – che governa le interazioni fra questi sistemi"[22]. Chi ipotizza una differenza strutturale fra diritto ambientale e diritto climatico, si basa essenzialmente sulla contrapposizione fra la stabilità del primo, più legato al territorio, e la variabilità e fluidità del secondo, intrinseca nello stesso etimo del *cambiamento*. Secondo Farber, invece, è proprio il fatto che "la climatologia ci indica che in questi anni, anzi in questi secoli, siamo nel bel mezzo di un cambiamento, a spingerci ad ampliare la portata del diritto ambientale inserendovi questioni controverse e nuove proposte, in relazione a temi quali le migrazioni delle specie, la pesca, la qualità dell'acqua, la gestione delle foreste"[23].

Questo indirizzo dottrinale appare poi corroborato anche dalla dottrina francese prevalente, per la quale il diritto climatico non rappresenta un'alternativa o una deviazione occasionale, bensì una *species* all'interno del più ampio *genus* della materia ambientale. Tale interpretazione è stata recentemente avvalorata dallo stesso *Conseil d'État*, che, nelle parole del suo vicepresidente Didier-Roland Tabuteau, ha affermato che "*les questions de droit climatique* […] *se posent avec toujours plus d'acuité*" *e* "*s'inscrivent dans le développement du droit de l'environnement*"[24].

In altre parole, secondo i giuristi francesi, il cosiddetto *droit des changements climatiques* emerge come un settore di un diritto dell'ambiente sempre più sensibile alle dinamiche globali e ai limiti ecologici. In questo senso, opere recenti come *Le droit français aux prises avec les limites planétaires* (a cura di Magali Dreyfus[25]) e *Les limites planétaires en anthropocène : entre sûreté et justice* (curato da Marta Torre-Schaub e Catherine Le Bris[26]) testimoniano il consolidarsi di una riflessione giuridica orientata al confronto con i limiti planetari, teorizzati da Rockström e altri a partire dal 2009, secondo i quali esisterebbero nove soglie biofisiche fondamentali da non oltrepassare per garantire la stabilità del sistema Terra. Tra queste, oltre al cambiamento climatico, si annoverano l'erosione della biodiversità, l'acidificazione degli oceani, il ciclo dell'azoto e del fosforo, l'uso del suolo, la scarsità di acqua dolce, la concentrazione di aerosol atmosferici, l'inquinamento chimico e l'esaurimento dell'ozono stratosferico. L'attenzione dei giuristi a queste soglie, e in particolare al cambiamento climatico come una delle preoccupazioni

[22] *Ivi*, p. 27.
[23] *Ivi*, p. 28 ss.
[24] Si tratta del discorso di apertura della diciannovesima conferenza annuale del *Forum européen des juges pour l'environnement* (EUFJE) nell'ottobre del 2022, D.R. Tabuteau, *Droit du climat et contentieux climatiques*, in collaborazione con J.B. Desprez, p. 6, disponibile su: https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/ouverture-de-la-conference-annuelle-du-forum-europeen-des-juges-pour-l-environnement-discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil.
[25] M. Dreyfus (a cura di), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, Mare & Martin, Parigi, 2024.
[26] C. Le Bris, M. Torre-Schaub, *Les limites planétaires en anthropocène: entre sûreté et justice*, Mare & Martin, Parigi, 2024.

strutturali dell'Antropocene, implica una trasformazione profonda del diritto, un processo di adattamento e di innovazione normativa ad ampio raggio. Come affermato nel volume collettaneo *Quels droit(s) pour les changements climatiques?*, "il cambiamento climatico lancia al diritto una sfida che nessuno oggi può ignorare"[27]. Il diritto dei cambiamenti climatici si presenta allora come un diritto critico e prospettico, che non è solo reazione ai mutamenti ambientali, ma anche motore di trasformazione giuridica, capace di ridefinire priorità, modelli di responsabilità e logiche di giustizia climatica. Tutto ciò si pone in continuità con la definizione interdisciplinare e olistica del diritto dell'ambiente proposta da autori come Michel Prieur[28], ma anche più recentemente da Gaëlle Audrain-Demey, Marie Baudel, Blanche Lormeteau e Raphaël Romi[29], con la quale si insiste sulla necessità di superare le barriere non solo all'interno dei vari rami del diritto, ma anche tra i diversi campi del sapere, al fine di affrontare in modo integrato le sfide ecologiche del XXI secolo.

Alla luce di queste osservazioni, quello ambientale si conferma pertanto come diritto fertile per lo sviluppo di norme e programmi climatici coerenti e ambiziosi: non si tratta di costruire un *altro diritto*, ma di elaborare un diritto dell'ambiente consapevole della sua missione più ampia e del suo carattere epocale. Quello ambientale e quello climatico sono, in definitiva, *diritti gemelli*, anche se parzialmente diversi.

3. Fra distopia e utopia: *Il Ministero per il futuro* di K.S. Robinson come mappa interattiva dell'Antropocene

Il cambiamento climatico, percepito tuttora in Italia come una tematica di nicchia e messo in discussione da periodiche ondate di negazionismo, è uno dei temi che ha maggiormente sollecitato negli ultimi anni l'immaginazione narrativa. Se ancora nel 2017 Amitav Ghosh, nel suo noto *pamphlet La Grande cecità*, parlava di un *deficit cognitivo* in relazione alla comprensione del cambiamento climatico ed alle sue narrazioni[30], oggi la situazione appare radicalmente cambiata, tanto da dar vita a un filone letterario definito come *cli-fi* (*climate fiction*)[31]. All'interno della

[27] C. Cournil, S. Lavorel, M. Moliner-Dubost, M. Torre-Schaub, *Quels droit(s) pour les changements climatiques?*, Mare & Martin, Parigi, 2018, frutto del primo colloquio del *Réseau Droit et Changement Climatique* fondato e diretto da Marta Torre-Schaub.
[28] M. Prieur, *Droit de l'environnement*, 9ème édition, Lefebvre Dalloz, Courbevoie, 2023.
[29] G. Audrain-Demey, M. Baudel, B. Lormeteau, R. Romi, *Droit de l'environnement et du développement durable*, LGDJ, Parigi, 2024.
[30] A. Ghosh, *La Grande cecità. Il cambiamento climatico e l'impensabile*, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2017.
[31] In merito alla *climate-fiction*, inquadrata nel più ampio contesto della letteratura dell'Antropocene cfr., per tutti, il volume D. Amirante, G. Langella (a cura di), *Narrare l'Antropocene, L'ambiente tra letteratura, politica e diritto*, Marcianum Press, Venezia, 2025, e l'abbondante bibliografia in

copiosa produzione in materia, l'opera letteraria che può offrirci con immediatezza e realismo un colpo d'occhio sul presente e sul futuro della questione ambientale e climatica è il grande affresco che, in più di 500 pagine, Kim Stanley Robinson tratteggia in *The Ministry for the future*, pubblicato nel 2020[32].

All'uscita in libreria di quest'opera si è discusso a lungo sulla sua possibile collocazione nei tradizionali filoni letterari. Partendo dal curriculum di Robinson, noto come uno dei più prolifici scrittori di fantascienza del Novecento e degli anni Duemila[33], molti hanno inteso classificare questo romanzo nell'angusto filone della *fantascienza distopica*, ma in realtà esso si spinge molto al di là dei confini di questo genere letterario. Con le sue mille sfaccettature e i suoi approfondimenti scientifici, spesso anche molto tecnici, quest'opera appare come una sorta di *romanzo profetico*, dotato di una propria autonomia stilistica e legato a doppio filo alle vicende politiche dei nostri giorni. In altre parole, quest'opera illustra in modo esemplare le caratteristiche della *climate fiction* come narrativa fortemente ancorata al presente, reinterpretato anche attraverso la prefigurazione di possibili scenari futuri. Come vedremo meglio in seguito, *Il Ministero per il futuro* ha infatti suscitato l'interesse di molti studiosi nel campo delle scienze umane, stimolando riflessioni di carattere economico[34], sociologico[35], e anche giuridico[36], per essere, da ultimo, identificato come un tipico esempio di *utopia realista* o *realismo utopico (utopian realism)*[37].

La mia impressione è che più che di fronte a una storia, ci troviamo in presenza di una *mappa interattiva*, tutta da interpretare, della tumultuosa realtà dell'Antropocene, utile per il futuro, ma indispensabile già oggi. È una mappa che ci indica strade, sentieri e percorsi per tentare di uscire dalla spirale perversa che ci

esso contenuta. Si veda, in particolare, il contributo di A. Mazzola, *Modernità letteraria e Antropocene. Forme e generi della crisi climatica*, *ivi*, p. 99 ss.

[32] K.S. Robinson, *Il Ministero per il futuro*, Fanucci, Roma, 2022.

[33] *La Trilogia di Marte*, degli anni Novanta, è probabilmente la più famosa delle saghe distopiche di questo autore, ma anche *New York 2140*, pubblicato nel 2017, ha avuto un larghissimo successo di pubblico.

[34] A. Righi, "The Currency of the Anthropocene. Dismantling the Theological Presupposition of Neoliberalism in Kim Stanley Robinson's The Ministry for the Future", in *European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes*, 5 (2022), n. 2, pp. 61-77.

[35] M. Zarod, "Imaginaries of Care and Science in Anthropocene Utopian Futurology. The Sociology of Science in Kim S. Robinson's The Ministry for the Future", in *Studia Socjologiczne*, 253 (2024), n. 2, pp. 185–204; E. Gatto "Dinero y futuro en tiempos de cambio climático. Un abordaje sociológico e histórico de El ministerio del futuro, de Kim Stanley Robinson", in *Astrolabio: Nueva Época*, (2025), n. 34, pp. 394-420; L. Monticelli, M. K. Frantzen, "Capitalist realism is dead. Long live utopian realism! A sociological exegesis of Kim Stanley Robinson's The Ministry for the Future", in *The Sociological Review*, (2024), pp. 1-24.

[36] M. La Manna, "A Close Enough Dystopia? International Law and Climate Change in Kim Stanley Robinson's The Ministry for the Future", in V.A. Bruno, A. Campati, P. Carelli, A. Sfardini (eds.), *Dystopian Worlds Beyond Storytelling Representations of Dehumanized Societies in Literature, Media, and Political Discourses: Multidisciplinary Perspectives*, Verlag, Hannover-Stuttgart, 2025, pp. 435-448.

[37] L. Monticelli, M.K. Frantzen, *op.cit.*, p. 1.

sta portando, ognuno con il suo carico di responsabilità, di speranze, di impegno e di fallimenti, verso la probabile sesta estinzione della storia del pianeta terra, quella del genere umano.

Ma prima di formulare ipotesi ed esprimere giudizi sull'opera, invito il lettore che si sia spinto fino a questo punto del mio saggio a calarsi direttamente nel complesso (a tratti labirintico), *plot* narrativo de *Il Ministero per il futuro*.

4. "Per me si va": il cambiamento climatico come portale per il labirinto dell'Antropocene

Oltrepassare le prime dieci pagine de *Il Ministero per il futuro* è stata per me un'impresa ardua. Pur animato dalle migliori intenzioni (si trattava di una lettura di piacere ma utile anche per il mio lavoro; riuniva, insomma, *the best of two worlds*), ho pensato più volte di abbandonare il romanzo fin dal suo inizio. Mi sono infatti trovato di fronte a pagine che catapultano il lettore in un drammatico e claustrofobico *incipit* nel quale viene descritta la morte di milioni di persone. Era la classica "selva oscura", di dantesca memoria, in cui dobbiamo avventurarci quando "la diritta via" viene smarrita, con la differenza che, nel nostro caso, non mancava la luce del sole, anzi il problema era proprio l'eccesso di illuminazione. Indugiavo, col fiato sospeso, davanti a un portale abbagliante, quasi accecante, che mi indicava l'ingresso per l'Antropocene.

Dal punto di vista delle coordinate geografiche, siamo in India, ad inizio degli anni 2020, in una cittadina dell'Uttar Pradesh (lo stato più popoloso dell'Unione) insieme a Frank May, un cooperante statunitense, nel bel mezzo dell'ondata di calore più insopportabile ed assassina della storia: una sorta di apoteosi mortale del *global warming*.

> Poi il sole superò l'orizzonte a est. Brillava come una bomba atomica, cosa che, in effetti era. I campi e gli edifici sotto quella scheggia di luce diventarono sempre più scuri, man mano che la scheggia si trasformava in una linea, che, poi, diventò una falce che Frank non riusciva a guardare direttamente. Il calore che emanava era palpabile, quasi come uno schiaffo in faccia[38].

Ci ritroviamo quindi immersi in una ondata di caldo che ha raggiunto temperature insopportabili per la sopravvivenza (attraverso l'effetto cumulativo fra caldo e umidità chiamato "bulbo umido") e la gente comincia a morire. Saltata la corrente elettrica, chi può si accalca nei pochi luoghi dove qualche generatore autonomo riesce a produrre il sollievo di un po' d'aria condizionata. Ma è una corsa contro il tempo, in attesa degli aiuti … che non arriveranno mai. E mentre le scorte di energia e di acqua si assottigliano, la popolazione inizia ad accalcarsi presso l'unico laghetto della città. Anche Frank cerca di raggiungerlo, zigzagando fra le

[38] K.S. Robinson, *op. cit.*, p. 9 ss.

poche zone d'ombra concesse dalla calura pomeridiana, ma: "al lago trovarono una situazione disperata […] delle teste punteggiavano la superficie lungo l'intera estensione delle rive […] ma non tutte quelle persone erano vive. Sulla superficie dell'acqua, sembrava aleggiare un sottile strato di miasma e ora la puzza di morte e carne marcia si avvertiva chiaramente nelle narici strinate"[39].

Al termine di queste giornate apocalittiche, che causeranno in tutta l'India più di venti milioni di vittime (un numero maggiore di quelli della Prima guerra mondiale) Frank sarà l'ultimo sopravvissuto quando viene trovato da una squadra speciale intenta a seppellire i morti della cittadina.

Un altro eroe bianco? L'ennesimo *white saviour* che si batterà per la sopravvivenza del Sud del mondo alle ferite mortali inferte dai cambiamenti climatici per colpa degli occidentali?

Tutt'altro.

Lungo l'intero arco del romanzo (di cui sarà uno dei protagonisti) Frank incarnerà la *hybris* dell'uomo bianco nell'Antropocene: passerà infatti tutta l'esistenza a riprendersi dallo shock post-traumatico e dai sensi di colpa per essere proprio lui, un americano, l'unico a poter raccontare cos'è successo in quella cittadina dell'Uttar Pradesh. È la condizione esistenziale alla quale dobbiamo abituarci, un misto fra straniamento e senso di colpa, sempre che riusciamo a sopravvivere alle catastrofi che ci attendono. Frank farà di tutto per liberarsi della sua *hybris*, anche tentare di unirsi ad un gruppo di eco-terroristi indiani – i *Figli di Kali* – nato dopo la catastrofe dell'ondata di calore, ma verrà da questo rifiutato perché è solo un *firangi* (termine dispregiativo con cui gli indiani chiamavano i colonizzatori bianchi): è uno di cui non ci si può fidare.

Anche il suo rapporto con Mary Murphy, l'altra grande protagonista dell'epopea, designata come capo del Ministero per il futuro, sarà una relazione controversa, burrascosa, irrisolta. Il loro rapporto inizierà nel modo peggiore, con un rapimento. Frank sequestrerà Mary, poco dopo la sua nomina a capo del Ministero, per convincerla a fare di più a favore dell'ambiente, in un insensato tentativo di agire, comunque e a tutti i costi, per una giusta causa. "Non state facendo abbastanza", le urla addosso Frank, dopo averla rinchiusa nel suo stesso appartamento nel centro di Zurigo, "i vostri sforzi non stanno rallentando il danno abbastanza rapidamente (…) non sta cambiando niente, siamo ancora sulla rotta di un evento di estinzione di massa, ci siamo già in mezzo"[40]. Dopo questo primo *incidente* il rapporto si evolverà seguendo traiettorie inattese, comunque contrassegnate da un senso di incompiutezza e di insoddisfazione.

Nell'economia del romanzo Mary è l'altra faccia della medaglia, una forte e risoluta donna irlandese di mezza età (già Ministro degli Esteri del suo paese), che, con l'ottimismo della volontà, cercherà di traghettare il Ministero attraverso la ritrosia e l'indifferenza degli Stati membri dell'ONU, dei poteri forti e della stessa

[39] *Ivi*, p. 19.
[40] *Ivi*, p. 108.

opinione pubblica. Passando da un insuccesso all'altro, Mary si accorgerà che sarà possibile invertire la rotta della folle corsa dell'umanità verso l'autodistruzione solo quando si saranno consolidate le condizioni politiche, economiche e sociali, ma soprattutto culturali, per effettuare questa svolta epocale. Gli sforzi del Ministero per il futuro da soli non riuscirebbero a determinarla, ma sono comunque fondamentali, e la sua creazione rappresenta una *condizione necessaria ma non sufficiente,* come si direbbe in gergo giuridico.

Nella *fiction* questo organismo internazionale verrà creato, nel 2024, in applicazione dell'Accordo di Parigi del 2015, avvalendosi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), laddove si prevede che la Conferenza delle Parti dell'Accordo (in questo caso una ipotetica COP 29 tenutasi a Bogotà) "istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente accordo". Secondo Robinson si arriverà a questa decisione, anche sulla scorta della catastrofe climatica indiana, perché "alcuni delegati sostenevano che, considerando il fallimento generale dell'Accordo fino a quel momento, era chiaramente necessario un nuovo organo sussidiario, con compiti permanenti e risorse per dedicarvisi, che aiutasse a portare avanti il processo"[41].

La sede del Ministero per il futuro – chiamato così da un giornalista con una sintesi certamente più efficace del linguaggio burocratico della Convenzione – sarà a Zurigo, dove si svolgeranno molti degli avvenimenti narrati, e le sue attività inizieranno il primo gennaio del 2025.

Il romanzo segue le vicende di Mary e Frank, i due personaggi principali, e di molti altri, lungo tutta la prima metà dell'attuale secolo, con la tecnica del cambio di punto di vista, mutando continuamente, senza un apparente ordine, l'io narrante (ora Frank, ora Mary, ora altri funzionari del Ministero, ora anche entità astratte come "il mercato") con un'*escamotage* che gli studiosi di narratologia definirebbero polifonia a focalizzazione variabile. Il finale del libro, che Robinson lascia aperto, trasuda di un moderato, ma coinvolgente, ottimismo.

Non potendo descrivere, per evidenti limiti di spazio, l'intera epopea di questo romanzo, ho scelto di identificare, nel paragrafo che segue, alcuni *fili rossi* che legano tutta la storia e che sono di grande interesse per una lettura giuridico-politica dei cambiamenti climatici nell'Antropocene, fili rossi che possiamo identificare come le *strategie* del Ministero per il futuro.

5. Le strategie del Ministero per il Futuro

Al di là delle storie narrate nel romanzo e della miriade di personaggi tratteggiati da Robinson, l'aspetto che qui più ci interessa è la filosofia di fondo dell'opera, quell'*utopia realista* che rappresenta probabilmente il contributo più originale per un inquadramento politico-giuridico maturo della lotta al cambiamento climatico.

[41] *Ivi*, p. 23 ss.

Nella loro analisi socio-letteraria del testo, Monticelli e Frantzen rilevano a giusto titolo che Robinson "sembra abbastanza consapevole di proporre una caotica strategia da *tutti al lavoro*; una strategia che comporterà inevitabilmente molti fallimenti, risultati contraddittori e conseguenze impreviste"[42]. Non c'è una ricetta magica, una soluzione decisiva e neppure si possono identificare uno o più Stati che possano ergersi a paladini della lotta ai cambiamenti climatici. Quello che è certo, nel romanzo di Robinson come nella realtà, è che per raggiungere il risultato saranno necessari importanti mutamenti strutturali che dovranno coinvolgere tutti i settori: dall'economia al diritto, alle tecnologie informatiche, alla geo-ingegneria, ma soprattutto serviranno spinte dal basso, azioni *bottom up*, guidate dall'evoluzione sociale.

Un'effettiva svolta ambientale e climatica, ci spiega Robinson, non sarà originata da un moto violento insurrezionale in stile Rivoluzione francese o bolscevica, ma da una trasformazione lenta e progressiva. Non troveremo, quindi, nel romanzo, il classico punto di svolta, anche se la transizione avrà comunque bisogno di avvenimenti eclatanti (catastrofi climatiche, crisi finanziarie, distruzione di biomi e habitat) che la metteranno in moto, cumulativamente.

Fra i tanti eventi che si susseguono nel *plot*, possiamo citare lo sciopero fiscale degli studenti americani, collocato da Robinson più o meno verso la metà di questo secolo (nel romanzo le date non sono quasi mai individuate con precisione), che sarà realizzato semplicemente astenendosi dal pagare le salatissime rate di iscrizione alle Università.

> Il debito studentesco costituiva un flusso di entrate di un bilione di dollari all'anno per le banche e questa inadempienza collettiva significò che all'improvviso queste si ritrovarono in un inferno. Erano così indebitate, e dipendenti dal pagamento puntuale delle loro entrate per poter pagare i propri debiti, che lo sciopero fiscale le fece piombare all'istante in una crisi di liquidità che ricordava i crolli del 2008, 2020, e 2032, con la differenza che questa volta la gente non aveva pagato di proposito con lo scopo dichiarato di mettere in ginocchio le banche[43].

In conseguenza di questa rivoluzione fiscale, spontanea e capillarmente diffusa, si avvierà un processo di "socializzazione" del problema che porterà ad una sorta di nazionalizzazione del sistema finanziario su richiesta della Fed (la nota Banca centrale americana), chiamata in causa per salvare le banche private.

> Questa volta la Fed chiese al congresso di autorizzare il salvataggio (delle banche) in cambio di quote di proprietà di ogni istituto che avrebbe accettato l'offerta. Era la nazionalizzazione della finanza o la finanziarizzazione della nazione, in ogni caso diventò sempre più chiaro che il Paese era di fatto governato dalla Fed. E dato che il Congresso governava la Fed e le persone

[42] L. Monticelli, M.K. Frantzen, *op.cit.*, p. 11.
[43] K.S. Robinson, *op. cit.*, p. 377.

> eleggevano i membri del Congresso forse tutto stava iniziando a funzionare a dovere, in qualche modo, grazie a quello sciopero. Una sorta di definanziarizzazione. La fine del neoliberismo[44].

Tutto ciò non avverrà senza sconvolgimenti, che si estenderanno dagli USA a tutto il mondo: blocco della liquidità, diminuzione delle transazioni, crollo dei mercati finanziari, aumento esponenziale della disoccupazione, fino ad arrivare ad una crisi molto peggiore di quella del 1929.

Ed è qui che interverrà il Ministero per il futuro, rilanciando una proposta che aveva per anni sottoposto senza successo alle Banche centrali principali del mondo (nessun continente escluso): la diffusione generalizzata su scala mondiale del *carbon coin*. Il *carbon coin*, come ci spiega Robinson nella prima parte del romanzo, attraverso le parole di un economista al soldo del Ministero, è

> una valuta digitale ottenuta in cambio di una prova di una riduzione delle emissioni. È sia una carota che un bastone, che incoraggerebbe l'investimento di capitali inutilizzati in azioni tese alla riduzione di emissioni di C02. Perché diventi una carota efficace, sarebbe meglio se le banche centrali la sostenessero o la creassero direttamente. Una nuova immissione di moneta legale, pagata in tutto il mondo per ricompensare azioni a sostegno della biosfera. Convincere le banche centrali a farlo sarebbe quasi impossibile […][45].

Quello che non era riuscito per anni all'Organizzazione guidata da Mary Murphy, nonostante decine di riunioni con le banche e l'uso del famigerato potere di *moral suasion* dell'ONU, diventerà possibile con la grande crisi finanziaria ed economica causata da un semplice sciopero di studenti. E così, grazie all'accordo finalmente raggiunto fra il Ministero e le principali Banche centrali del mondo, "le persone iniziarono a cercare modi per guadagnare un *carbon coin* o due. Una piccola quantità sarebbe valsa una fortuna in valuta locale. Sicuramente sequestrare un centinaio di tonnellate di carbonio non poteva essere così difficile"[46].

Ma sono molti altri i fattori che contribuiranno alla trasformazione, che non risparmierà il mondo dei *social media* e dell'intelligenza artificiale, con la creazione di una nuova rete internet, "*YourLock*". Si tratta di un sistema di stoccaggio di dati protetti creato grazie all'intelligenza artificiale, messo in piedi dagli esperti informatici del Ministero attraverso "strumenti *open source* che imitano le funzioni di tutti i grandi siti di social media"[47]. I siti sono di proprietà pubblica e i dati resteranno a disposizione delle persone (che potranno decidere se tenerli segreti, socializzarli o anche venderli), organizzate in sorta di cooperative, determinando

[44] *Ivi*, p. 378.
[45] *Ivi*, p. 178.
[46] *Ivi*, p. 382.
[47] *Ivi*, p. 247.

una vera e propria rivoluzione informatica che "proteggerà i dati attraverso la crittografia quantistica"[48].

Un altro tema del romanzo, che assume un rilievo centrale, è quello dell'uso della tecnologia, rispetto alla quale Robinson si rifiuta di assumere un atteggiamento chiuso, ammettendo, ad esempio, il ricorso alla geo-ingegneria, che non può essere semplicemente ignorata o ideologicamente rifiutata. È il caso dell'India che, dopo l'ondata di calore che dà inizio a tutta la narrazione, deciderà unilateralmente di pompare una combinazione di gas nell'aria in forma di aerosol, per formare uno scudo riflettente i raggi del sole ed evitare quindi altre crisi dovute al riscaldamento dell'atmosfera superficiale terreste del Subcontinente asiatico. Un'ulteriore impresa geo-ingegneristica verrà tentata da un miliardario russo, che cercherà di bloccare lo scioglimento dei ghiacci antartici attraverso un costosissimo e sperimentale sistema di pompaggio di acqua fredda dalle profondità del mare sugli strati superficiali delle calotte di ghiaccio, per arrestare il loro scongelamento e tutti i nefasti effetti conseguenziali.

6. Utopie realiste: il giurista dell'Antropocene fra umiltà e creatività

Trarre conclusioni *prescrittive* da un romanzo di oltre 500 pagine con un finale *open-ended* come *Il Ministero per il futuro* appare impresa ardua, a maggior ragione per un giurista. Dall'intreccio inestricabile fra problemi rappresentati e soluzioni proposte possiamo evidenziare, però, un messaggio di fondo ed una serie di suggerimenti utili, fra i quali alcuni interessano l'ambito giuridico.

Il messaggio di fondo del romanzo, che ne contraddistingue anche la cifra stilistica, è a mio avviso quello, già sottolineato, dell'*utopia realista*: in un momento come quello attuale, in cui il contrasto ai cambiamenti climatici e, più in generale, la lotta al degrado irreversibile dell'ambiente, raccolgono più sconfitte che successi, non bisogna gettare la spugna. L'orizzonte temporale del contrasto ai cambiamenti climatici è di medio e lungo termine e, quindi, la prospettiva con cui guardarlo non può essere quella del *presentismo* della politica o quella dell'immediato profitto dell'azienda. Il moderato ottimismo di Robinson si basa sulla convinzione che, se aumenterà il numero delle persone che agiranno a favore di una svolta, questa arriverà, quasi naturalmente, nel momento in cui si sarà sedimentata la massa critica favorevole al cambiamento. Non siamo molto lontani dalla prospettiva delle transizioni ecologiche, lanciate con i vari programmi di *green deal* in Occidente ma anche con la politica di "*civilizzazione ecologica*" della Cina – che considera la coesistenza armoniosa fra umanità e natura essenziale per la modernizzazione del paese – e da slogan quali il "*Clean India Green India*" che hanno mobilitato – con risultati alterni – il continente asiatico. In merito dobbiamo notare che, pur essendo scritto con una prospettiva prevalentemente occidentale il romanzo di Robinson

[48] *Ibidem*.

assegna un ruolo importante ai grandi paesi emergenti (quali India e Cina), non solo dal punto di vista demografico ed economico, ma anche da quello politico e culturale.

L'India, in particolare, non è considerata solo il teatro della catastrofe climatica che dà inizio al libro ma anche una comunità che reagirà in maniera forte alla mortale ondata di caldo con una rivoluzione sociale che sovvertirà il governo in carica, aprendo una nuova era politica. Nella narrazione di Robinson, infatti, l'India, a metà di questo secolo diventerà un modello di Stato *ecologically correct*, ben avviato verso la soluzione della questione climatica, come si vede dalle parole pronunciate da un leader dell'Unione indiana, nel trentunesimo capitolo del romanzo.

> Oramai l'India è il capofila di così tante cose! Inorridiamo davanti al ricordo dell'ondata di caldo, galvanizzati, se non proprio uniti, in un'ampia coalizione determinata a riesaminare tutto, a cambiare tutto ciò che deve essere cambiato […]. In parte, questa situazione è un incidente della storia, per il fatto che all'epoca dell'ondata di caldo era al potere il BJP, che vi è stato associato. Non si può dire se sia stato giusto ma, in ogni caso, il risultato fu che furono allontanati dal potere e screditati per sempre, con la speranza che non tornassero mai […]. In ogni caso, il risultato dell'ondata di caldo fu una completa perdita di fiducia sia verso il BJP che verso il partito del Congresso, che lasciò la democrazia più grande del mondo senza un partito dominante a livello nazionale. Molti si resero conto che si trattava di un'opportunità e tutto ciò che stava accadendo in quel momento si dovette alla creazione di una vasta coalizione di forze, molte delle quali rappresentavano fette molto grandi della popolazione indiana che non avevano mai avuto molto potere politico in precedenza, per non parlare di una rappresentanza politica decente. L'energia di questa nuova coalizione è palpabile ovunque. Le cose stanno cambiando. E ci sono ottimi modelli da studiare e usare, modelli indiani. Da questo punto di vista il Kerala è stato un esempio importante come Stato altamente funzionante – per quasi un secolo ormai – che delega il potere agli enti locali […]. Molte cose sono state prese dal Kerala e applicate a livello nazionale. Il Sikkim e il Bengala hanno sviluppato un'agricoltura rigenerativa e organica che fornisce più cibo di prima e, contemporaneamente trattiene più anidride carbonica nel suolo; anche questa è stata applicata all'intero paese[49].

E, per quanto riguarda il settore energetico:

> Di certo il lavoro svolto finora è ammirevole. Da quando ha vinto le elezioni, il Governo della coalizione nazionale ha completato la nazionalizzazione di tutte le aziende energetiche del Paese e ha iniziato a smantellare tutti gli impianti alimentati a carbone. L'elettrificazione pulita dell'India è stata

[49] *Ivi*, p. 134 ss.

> raggiunta costruendo enormi impianti solari, strutture di stoccaggio dell'elettricità e una rete elettrica nazionale rinnovata[50].

In un contesto dove non mancano visionarie ipotesi di geopolitica, il diritto, pur presente lungo tutto l'arco della narrazione[51], non appare certo come l'elemento centrale per il successo della transizione ecologica. Non è casuale, infatti, che il ruolo del diritto nel romanzo sia prevalentemente confinato a quello del contenzioso ambientale e climatico, incarnato dal personaggio di Tatiana Voznesenskaya, un'avvocatessa russa in rotta con le istituzioni del suo paese, esperta proprio in materia di interessi delle future generazioni, che viene nominata direttrice della sezione contenziosa del nuovo Ministero.

La scarsa fiducia di Robinson nelle potenzialità degli strumenti giuridici è ben illustrata da una conversazione fra Mary Murphy – anche lei avvocatessa, *common lawyer* di formazione – e la stessa Tatiana, che avviene nella fase iniziale del romanzo, quando il Ministero muove i suoi primi passi.

> Mary: "Pensi davvero che possiamo ottenere uno status giuridico significativo per persone che ancora non esistono?"
> Tatiana: "Non ne sono certa. Da un lato il cerchio dell'inclusione si è allargato sempre di più nel corso della storia, il che è una sorta di precedente. Più tipi di persone ottengono uno status giuridico, perfino intere ecologie, come in Ecuador. Questo crea uno schema logicamente solido. Ma anche se avremo successo in quella parte, abbiamo un secondo problema, forse ancora più grande, nella debolezza generale dei tribunali internazionali"
> Mary: "Pensi che siano deboli?"
> Tatiana (lancia un'occhiata tagliente a Mary […]: "Le nazioni li accettano solo se emettono sentenze di cui sono contente. Ma le sentenze possono dare ragione solo a una parte, e il soccombente non è mai contento. Purtroppo, però, non esiste uno sceriffo del mondo. Così, gli Stati Uniti fanno quello che vogliono e il resto del mondo fa ciò che vuole. I tribunali funzionano solo quando arrestano un criminale di guerra insignificante e tutti decidono di apparire virtuosi"[52].

Tuttavia, per quanto svalutato, il diritto è uno strumento del quale non si può fare a meno, come si evince dalla conclusione del dialogo fra le due alte funzionarie del Ministero.

> "Mary annuì tristemente. L'India, che trasgrediva l'Accordo di Parigi con la sua operazione di geoingegneria era soltanto l'ultimo esempio di questo comportamento […]".

[50] *Ivi*, p. 135 ss.
[51] M. La Manna, *op. cit.*, p. 441.
[52] K.S. Robinson, *op. cit.*, p. 45.

> "Quindi, cosa pensi che possiamo fare per migliorare la situazione?"
> Tatiana, scrollando di spalle: "Lo stato di diritto è tutto quello che abbiamo" disse con tono cupo. "Noi lo diciamo alla gente e poi proviamo a farglielo credere".
> "E come facciamo?"
> "Se il mondo esploderà ci crederanno. È per questo che abbiamo messo in piedi l'ordinamento internazionale dopo la Seconda guerra mondiale".
> "Pensi che sia abbastanza buono?" osservò Mary.
> "No, ma niente è mai abbastanza buono, ci dobbiamo arrangiare"[53].

Tradotta in termini giuridici la prospettiva del *realismo utopico* invita quindi il giurista, consapevole di dover innovare le proprie categorie analitiche con una buona dose di creatività[54], a indossare allo stesso tempo i panni dell'umiltà, quella umiltà epistemica che si presenta come elemento comune alla riflessione delle scienze umanistiche nell'affrontare l'Antropocene[55]. Ci troviamo all'inizio di un lungo cammino le cui tappe più importanti non sono state ancora percorse.

Come sottolinea Pasquale Viola in un suo recente libro, anche se non possiamo illuderci sulla possibilità di instaurare un regime climatico globale, dobbiamo riconoscere che "i risultati raggiunti a livello internazionale hanno dato vita a un vero e proprio 'slancio' verso nuove risposte giuridiche al cambiamento climatico, in un contesto che però è ancora molto dinamico"[56]. Queste parole fanno eco all'esortazione di Daniel Bodansky, uno dei pionieri del *climate law*, che sottolineava, già nel 2010, come il diritto dei cambiamenti climatici "non possa aspirare all'*optimum*, ma a realizzare un saggio compromesso atto a ridurre le distanze fra le diverse posizioni (internazionali) e far avanzare il processo, anche se di poco"[57].

[53] *Ibidem*.

[54] In merito alla necessità per il giurista ambientale di accedere a nuove categorie giuridiche, fondamentale risulta la riflessione di Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, che sottolinea come l'Antropocene richieda una *nuova grammatica* per costruire un diritto ambientale che si potrà definire come antropocenico (cfr. A. Philippopoulos-Mihalopoulos, "Critical Environmental Law in the Anthropocene", in L. Kotzè (ed.), *Environmental Law and Governance for the Anthropocene*, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 120). L'assunzione dell'Antropocene da parte del diritto richiederà, quindi, una rivisitazione delle grandi categorie della scienza giuridica a partire dai nuclei di base del diritto: i soggetti del diritto (fra i quali vengono postulate soggettività non-umane naturali ed artificiali), i diritti stessi (attraverso il dibattito sui diritti della natura e sul diritto al clima), ma più in generale verso una valorizzazione di istituti legati al nucleo concettuale della responsabilità.

[55] Per una panoramica sulla riflessione giuridica sull'Antropocene, in chiave comparata, cfr. la Sezione Monografica di DPCE Online, (2024), n. 2, curata da D. Amirante e M. Petters Melo dal titolo "I giuristi e l'antropocene. Prime istruzioni di viaggio"; all'interno di questa sezione monografica si veda in particolare D. Amirante, "Antropocene, sovranità e costituzionalismo integrale", in *DPCE Online*, (2024), n. 2, pp. 849-867.

[56] P. Viola, *Climate Constitutionalism Momentum. Adaptive Legal Systems*, Springer International Publishing, Cham, 2020, p. 104.

[57] D. Bodansky, *The Art and Craft of International Enviornmental Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2010, p. 271.

Se oggi i principali e più spettacolari risultati sono stati ottenuti dalla *climate litigation*, con sentenze che hanno fatto epoca, dai casi *Urgenda* e *Neubauer*, a livello di Corti costituzionali, a quelli più recenti in ambito CEDU, fra i quali spicca in particolare la sentenza *Klimaseniorinnen*, risulta però urgente e necessario un riequilibrio, nel senso di una più efficace attuazione delle politiche e delle norme di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, che dovrà avvenire soprattutto a livello statale e locale. In altre parole, sono ancora gli Stati a giocare un ruolo centrale nella questione climatica, e se l'obiettivo principale del diritto è quello di "evitare la diluizione delle politiche e delle norme internazionali e sovranazionali"[58] nel loro trasferimento a livello nazionale, risulta quanto mai necessario un coinvolgimento attivo dei cittadini e dell'opinione pubblica. Accanto alla narrazione giudiziale ed all'affermazione di un "diritto al clima"[59], sarà fondamentale, avvalendosi del potenziale simbolico di questi due approcci di origine processuale, sviluppare nuovi strumenti di partecipazione, sulla scorta delle prime esperienze di Assemblee climatiche[60], ma anche coinvolgere le comunità locali, le persone, le istituzioni e le aziende nelle politiche di adattamento al cambiamento climatico, che comporteranno necessariamente importanti modifiche al governo dei territori.

Tutto ciò non potrà avvenire senza la diffusione di una *cultura climatica*, di un'opinione socialmente condivisa in merito all'urgenza e alla gravità della questione ambientale, per la cui costruzione un ruolo fondamentale può essere svolto da quel potente strumento di formazione dell'immaginario collettivo che è la letteratura.

[58] P. Viola, *op. cit.*, p. 111.

[59] In merito cfr. A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

[60] Sulle Assemblee per il clima, cfr., *ex multis*, E. Buono, C. Pizi, "La democrazia climatica tra *climate change mitigation* e *climate change litigation*. Spunti comparati per l'elaborazione di strumenti partecipativi", in *DPCE Online*, (2023), n. 2, pp. 1943-1956.